



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1403

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI CENTOTTANTA GIORNI NEI CONFRONTI DEL SIG. DOMENICO CATTANEO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 12060 del 13 luglio 1999, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Domenico Cattaneo, nato a Lodi (LO), l'11 febbraio 1965;

PREMESSO che con nota del 27 maggio 2020 (prot. n. 24937), Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking (di seguito “Fideuram” o “Intermediario”) ha segnalato all'Organismo di aver risolto per giusta causa il contratto di agenzia intercorrente con il Sig. Domenico Cattaneo, a fronte di gravi irregolarità compiute nell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

PREMESSO che l'Intermediario ha comunicato che detto provvedimento è stato adottato in conseguenza dell'emergere di irregolarità poste in essere dal consulente consistenti nell'aver consegnato rendicontazioni non corrispondenti al vero ad alcuni clienti, aver falsificato la firma dei clienti, non aver informato correttamente un cliente in merito ad un'operazione e, infine, non



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

ha identificato in più occasioni alcuni clienti al momento della sottoscrizione di documentazione contrattuale;

PREMESSO che la Sig.ra [omissis], cliente seguita dal Sig. Cattaneo, ha segnalato a Fideuram delle discordanze tra le rendicontazioni prodotte dall'Intermediario sul portafoglio investito del suo gruppo familiare e quelle ricevute dal consulente;

PREMESSO che, inoltre, la cliente ha prodotto la seguente documentazione, che ha dichiarato di aver ricevuto dal consulente:

- rendicontazioni del patrimonio del gruppo familiare [omissis], che l'Intermediario ha riconosciuto avere veste grafica e contenuti simili alle rendicontazioni stampabili con l'applicativo della Rete dei consulenti finanziari Fideuram, e riportanti le date del 24 giugno 2019 e del 27 giugno 2019, oltre a un frontespizio dalla grafica molto semplice elaborato sulla base della riclassificazione dei dati contenuti dalle suddette rendicontazioni e riportate un valore di portafoglio (alla data del 30 giugno 2019) pari a € 891.516,57;
- rendicontazioni del patrimonio del gruppo familiare [omissis] avente la stessa impaginazione e relative allo stesso periodo di riferimento della sopracitata rendicontazione, rappresentati un valore di portafoglio, al 30 giugno 2019, per un totale di € 2.128.897,722;

PREMESSO che le rendicontazioni citate riportavano, quindi, un valore totale di portafoglio di € 3.020.414,29 al 30 giugno 2019;

PREMESSO che l'Intermediario ha accertato che, alla data del 28 giugno 2019, gli applicativi aziendali rappresentavano quale controvalore di portafoglio complessivo per il nucleo familiare [omissis] la somma di € 1.163.621,84, con una differenza tra i due controvalori pari a € 1.406.792,45;

PREMESSO che Fideuram ha altresì riscontrato che alcune firme sulla documentazione contrattuale relativa al nucleo familiare sopracitato apparivano difformi agli *specimen* detenuti dall'Intermediario;

PREMESSO che la cliente ha inoltre riferito di consegnare al consulente, a gennaio di ogni anno, un assegno bancario di banca terza firmato in bianco da investire nei prodotti dell'Intermediario, il quale però ha rilevato che non risultano versamenti sul conto corrente n. [omissis], intestato a [omissis], per gli anni 2011-2012-2013-2016-2019, né sul conto corrente n. [omissis], intestato a [omissis] per gli anni 2010 e 2011;

PREMESSO che nella stessa nota del 27 maggio 2020, l'Intermediario ha comunicato di aver ricevuto un reclamo dal Sig. [omissis], relativo all'attività svolta dal Sig. Cattaneo. In particolare, il cliente ha disconosciuto, in quanto da lui non autorizzata, l'operazione di investimento nel contratto Fidelity Funds 8691S-FF GLOB MULTI AS INC A MIN USD dell'8 agosto 2018 per € 181.599,83 e le relative firme di sottoscrizione;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che, a seguito di successivi approfondimenti da parte di Fideuram, è emerso che il cliente aveva sottoscritto un cambio linea sul prodotto Fidelity Funds 015984.FI.701 del comparto 32985-FF GL MULTI ASS INCO E QIN USD al comparto 8691S-FF GLOB MULTI AS INC A MIN USD;

PREMESSO che tale operazione, invece di essere eseguita in un'unica operazione di cambio linea, è consistita nell'iniziale disinvestimento del fondo accreditando l'importo netto sul conto corrente n. [omissis] intestato al Sig. [omissis] e nel successivo utilizzo delle somme rivenienti dal disinvestimento per la sottoscrizione del nuovo mandato Fidelity Funds 058428.FI.700 con firma apposta in data 8 agosto 2018;

PREMESSO che l'*Audit* dell'Intermediario ha incontrato il Sig. Cattaneo, in data 22 gennaio 2020, e che nel corso di tale incontro il consulente con nota olografa, dallo stesso sottoscritta, ha dichiarato:

- di aver redatto e consegnato, a partire dal 2008, per quanto concerne le posizioni relative al nucleo familiare [omissis], rendicontazioni con rendimenti gonfiati fino ad arrivare al doppio del valore reale delle posizioni (circa € 1.600.000), *“per fare bella figura con i clienti”*;
- sempre con riferimento al citato nucleo familiare, di aver lasciato in diverse occasioni presso i clienti documentazione da firmare e di essere passato in un secondo momento a ritirarla;
- di aver egli stesso apposto la firma della Sig.ra [omissis] sul Questionario sulle esigenze assicurative delle persone fisiche dell'11 dicembre 2018 inerente alla cliente;
- di aver compilato gli assegni ricevuti dai Sig.ri [omissis] e [omissis] in presenza degli stessi successivamente alla firma della Sig.ra [omissis] per l'importo dalla stessa indicato e di averli sempre versati regolarmente nei conti correnti indicati;
- di aver usufruito della modalità sopraindicata, per quanto attiene all'operazione effettuata in relazione alla posizione del Sig. [omissis], in quanto *“il disinvestimento veniva firmato tramite OTP, nonostante io [il consulente N.d.R.] abbia provato ad inserire l'operazione di switch, non riuscendoci quindi ho provveduto a stampare il modulo cartaceo dell'investimento nel comparto desiderato “FF GLOB MULTI AS INC” apponendo la firma del cliente”*;

CONSIDERATO che, i comportamenti, come sopra descritti, posti in essere dal Sig. Domenico Cattaneo, integrano un'ipotesi di grave violazione delle seguenti disposizioni:

- art. 158, comma 1, (già art. 107, comma 1, del previgente Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver:
 - trasmesso alla clientela documentazione non corrispondente al vero;
 - contraffatto la firma dei clienti;
 - perfezionato un'operazione non autorizzata;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- art. 159, comma 4, (già art. 108, comma 4) per non aver osservato gli obblighi identificativi della clientela;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del TUF, l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita, il danno cagionato e alla reiterazione della violazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 180 del Regolamento Intermediari, le condotte di trasmissione di documentazione non corrispondente al vero alla clientela, contraffazione della firma della clientela e perfezionamento di operazioni non autorizzate sono sanzionabili con la radiazione dall'Albo;

CONSIDERATO che la gravità delle condotte è rinvenibile nelle modalità con cui le condotte sono state realizzate dal Sig. Cattaneo, il quale non solo ha consegnato, nel corso degli anni, rendicontazioni riportanti controvalori significativamente difforni – in alcuni casi circa doppi – rispetto a quelli reali, ma ha anche falsificato la firma di alcuni clienti, compiuto un'operazione non autorizzata e non osservato gli obblighi di identificazione della clientela;

RITENUTA pertanto, la rilevanza degli elementi probatori agli atti di questo Organismo ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 1, del TUF;

RITENUTO che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da compromettere l'affidabilità della consulente finanziaria nei confronti dei risparmiatori;

RITENUTO che la permanenza nel mercato del Sig. Cattaneo e la conseguente possibilità di continuare a esercitare l'attività di consulente finanziario determinano il pericolo che, nelle more del procedimento diretto all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 196, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, lo stesso ponga in essere ulteriori irregolarità di simile gravità;

RITENUTA pertanto, la necessità e l'urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il soggetto iscritto dall'attività di consulente finanziario;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'adozione nei confronti del Sig. Cattaneo di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività, per un periodo di centottanta giorni, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF, e dell'art. 181, comma 1, del Regolamento Intermediari,

DELIBERA

che il Sig. Domenico Cattaneo, nato a Lodi (LO) l'11 febbraio 1965, è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 22 giugno 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti